


Sporting Club Milano 2

Associazione Sportiva Dilettantistica con PERSONALITA' GIURIDICA

D.P. Giunta Regione Lombardia del 17 Giugno 2013 n. 5.200

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 5275 di Registro Regionale

STATUTO



Via F.lli Cervi – 20090 Segrate Tel. 02-2640251 – Fax 02-26416596
Partita IVA 06927020153 – Codice Fiscale 91502440158
E-mail: info@sportingclubmilano2.it www.sportingclubmilano2.it

ART.1 – DENOMINAZIONE, OGGETTO, SCOPO E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Milano 2, ha per oggetto la pratica e la diffusione di attività sportive a carattere dilettantistico, ricreative e culturali, l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, da svolgersi presso le strutture esistenti in Segrate, via F.lli Cervi, meglio definite come "complesso Sporting Club Milano 2" e costituenti la sede dell'Associazione.

Essa potrà inoltre acquisire in proprietà beni mobili e/o immobili e/o la partecipazione in Società anche di capitale, a condizione che le attività appena descritte vengano esercitate per conseguire l'oggetto dichiarato nella premessa del presente articolo, senza scopo di lucro e con espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che si dovessero venire a creare, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti ai quali la stessa è libera e sceglie di aderire. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

SOCI

ART. 2 - NATURA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio ha carattere strettamente personale e si acquista e si perde con le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 2A - *Nell'ipotesi in cui il complesso immobiliare, le attrezzature e gli impianti ad esso inerenti utilizzati dall'Associazione fossero di proprietà di altri enti diversi dalla stessa, avranno diritto, fatto salvo il possesso dei requisiti e le formalità di cui all'art. 12, di essere ammessi a farne parte, con eccezione dei Soci Onorari, coloro che siano legittimi portatori di una quota, di un'azione o di altro titolo rappresentativo del soggetto giuridico proprietario. Il Consiglio Direttivo stabilirà i titoli ed i limiti di tali diritti. In funzione dell'utilizzazione del "complesso Sporting Club Milano 2" i Soci si differenziano secondo le categorie seguenti:*

A) onorari - B) effettivi - C) frequentatori -D) assenti

A seconda del diritto vantato sulla quota dell'ente proprietario del "complesso Sporting Milano 2" i Soci dell'Associazione si dividono inoltre nelle seguenti categorie:

A) Soci proprietari – B) Soci non proprietari

La qualifica di Socio è intrasmissibile.

ART. 3 - SOCI ONORARI

La qualifica di Socio Onorario viene conferita dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo a chi si sia distinto per particolari benemerienze verso l'Associazione e lo sport in generale. Il Socio Onorario gode di tutti i diritti del Socio Effettivo e non è tenuto al pagamento della tassa d'ingresso e della quota Sociale.

ART. 4 - SOCI EFFETTIVI

Il Socio Effettivo può usufruire di tutti gli impianti e le attrezzature del club; paga una tassa d'ingresso e la quota Sociale.

ART. 5 - SOCI FREQUENTATORI

Il Socio Frequentatore può usufruire dei campi da tennis solo nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo; può usufruire di tutti gli altri impianti ed attrezzature del club; paga una tassa d'ingresso e la quota Sociale.

ART. 6 - SOCI ASSENTI

Sono ammessi a far parte di questa categoria i Soci già facenti parte delle categorie sub artt. 4 e 5 che, non potendo frequentare il club per un periodo non inferiore a 12 mesi, desiderano continuare a farne parte; pagano una quota annuale e non possono frequentare il club; trascorsi 12 mesi possono rientrare tra i Soci Effettivi o frequentatori senza pagare la tassa di ingresso.

ART. 7 - SOCI PROPRIETARI

Fanno parte di questa categoria i Soci, effettivi o frequentatori o assenti, proprietari di una quota dell'ente proprietario e coloro che hanno in uso a titolo di godimento, una quota di proprietà di un familiare con rapporti di parentela stabiliti dal regolamento interno. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci proprietari.

ART. 8 - SOCI NON PROPRIETARI

Fanno parte di questa categoria i Soci, effettivi o frequentatori o assenti, che aderiscano all'Associazione senza essere proprietari né di una quota, né di azioni dell'ente proprietario e che hanno quindi in uso a solo titolo di godimento una quota.

ART. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Il Socio ha il dovere di comportarsi in modo conforme al decoro della Associazione e di osservare le norme dello statuto e del regolamento interno. Ha diritto di frequentare gli impianti e di utilizzare le attrezzature sportive dell'Associazione con le modalità ed i limiti previsti per ciascuna categoria dallo Statuto e dal regolamento interno. Per tutti i rapporti con l'Associazione il Socio elegge il proprio domicilio presso la sede Sociale.

ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI A FREQUENTARE LE STRUTTURE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono ammessi a frequentare le strutture dell'Associazione, dietro pagamento di apposito corrispettivo, determinato dal Consiglio Direttivo, i non Soci che partecipano ad iniziative per gruppi o per singoli di durata limitata, promosse, organizzate e regolamentate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - INVITI

I Soci possono invitare degli ospiti con la rigorosa osservanza delle norme contenute nel regolamento interno. Il Consiglio Direttivo può stipulare con altri circoli convenzioni su basi di reciprocità per la frequenza dei rispettivi Soci. Il Consiglio ha inoltre facoltà di concedere tessere omaggio per la temporanea frequenza ed uso delle attrezzature sportive.

ART. 12 - AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione a Socio dell'Associazione è riservata strettamente a persone in possesso di provati requisiti di moralità e rispettabilità. Il richiedente deve presentare la domanda di ammissione compilata sull'apposito modulo e controfirmata da due Soci effettivi e/o frequentatori che abbiano diritto di voto in Assemblea. La domanda di ammissione per Soci minorenni per legge dovrà essere controfirmata dagli esercenti la patria potestà. La domanda rimarrà affissa all'Albo Sociale per otto giorni, per consentire ai Soci di portare il Consiglio Direttivo a conoscenza delle proprie eventuali obiezioni. La domanda dovrà venire accolta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei votanti e la delibera verrà presa a scrutinio segreto. Al richiedente verrà data comunicazione della sua ammissione con lettera raccomandata ed egli entro trenta giorni dovrà corrispondere la tassa di ammissione e la quota Sociale. È facoltà del Consiglio Direttivo, nell'ipotesi in cui le strutture del club risultino inadeguate a recepire un aumento del numero dei Soci, dichiarare temporaneamente sospese le ammissioni a tutte o ad alcune delle categorie dei Soci, stabilendo preventivamente quelle che potranno essere le particolari eccezioni.

ART. 13 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accordare provvidenze o particolari facilitazioni o riduzioni sulla tassa di ammissione e sulla quota Sociale, e ciò in particolare per quanto riguarda i giovani meritevoli ed i Soci che rappresentano l'Associazione nelle competizioni agonistiche.

ART. 14 - QUOTA SOCIALE

La quota Sociale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 1° ottobre di ciascun anno, ma è facoltà del Consiglio Direttivo stabilire nel regolamento eventuali rateizzazioni oltre a norme particolari per i Soci che vengono ammessi nel corso dell'anno Sociale. L'ammontare della quota Sociale è fissato dal Consiglio Direttivo per l'anno Sociale successivo entro il 30 giugno di ciascun anno. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può convocare l'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria per chiedere alla stessa di deliberare variazioni delle quote sociali nel corso dell'anno.

ART. 15 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- A) per dimissioni. Le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata entro il 31 luglio di ciascun anno ed avranno valore per l'anno Sociale successivo. Il Socio dimissionario, per essere riammesso, dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 12 e comunque dovrà ripagare la tassa d'ingresso.*
- B) per morosità. Il Consiglio Direttivo, decorso il termine previsto per il pagamento della quota Sociale, invierà una lettera raccomandata con r.r. al Socio inadempiente. Decorso 20 giorni dal ricevimento della lettera senza che il Socio abbia adempiuto al pagamento di quanto dovuto, egli decadrà automaticamente dalla sua qualifica, ferma la sua obbligazione nei confronti della Associazione che potrà adire le vie legali per ottenere quanto di sua spettanza.*

Decorso 15 giorni dall'invio della raccomandata, copia della stessa dovrà essere affissa all'albo Sociale, fin quando il Socio inadempiente non abbia adempiuto al pagamento di

quanto dovuto. Il Socio moroso, per essere riammesso, dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 12 e corrispondere tutte le quote arretrate.

C) per radiazione, nei confronti del Socio che commetta entro e fuori dell'Associazione azioni disonorevoli o che con la sua condotta arrechi grave pregiudizio al buon nome ed al buon andamento del sodalizio oppure per quanto previsto nel successivo art. 39.

D) per cessione o mancanza di disponibilità della quota, azione o altro titolo rappresentativo del soggetto giuridico proprietario.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 *Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori.*

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 17 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori (Consiglio Direttivo) una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

ART. 18 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci effettivi, frequentatori e assenti in regola con il pagamento delle quote sociali e i Soci onorari. Ai sensi della legislazione vigente non hanno diritto di voto i Soci minorenni. Ogni Socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e Straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviare ai Soci almeno venti giorni prima della data stabilita, contestualmente affissa all'albo Sociale e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea in sede Ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti. L'Assemblea in sede Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Essa decide a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in prima quanto in seconda convocazione.

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e due scrutatori. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale che sarà firmato dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori. Le votazioni avvengono per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o per scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali avverranno a scrutinio segreto salva diversa indicazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti, e devono restare affisse all'albo Sociale per i quindici giorni successivi alla data della relativa Assemblea.

ART.20 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, in sede Ordinaria, delibera:

- A) sull'approvazione del bilancio consuntivo;*
- B) sull'approvazione del bilancio preventivo;*
- C) sulla variazione delle quote sociali nel corso dell'anno Sociale;*
- D) sull'elezione dei componenti degli organi sociali;*
- E) sulla nomina dei Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo;*
- F) sugli altri argomenti scritti all'ordine del giorno concernenti tutta l'attività Sociale.*

L'Assemblea dei Soci, in sede Straordinaria, delibera:

- A) sulle modifiche statutarie;*
- B) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via Straordinaria, come previsto dall'art. 17;*
- C) provvede agli adempimenti in materia di elezione, dettati dal presente statuto all'art. 25;*
- D) sullo scioglimento dell'Associazione.*

DURATA DELL'ESERCIZIO, BILANCIO E PATRIMONIO

ART. 21 - DURATA DELL'ESERCIZIO E BILANCIO

L'anno Sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° ottobre al 30 settembre. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo afferente il precedente anno e il bilancio preventivo per l'anno Sociale in corso. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, utili o avanzi di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell'Associazione o riserve o altre poste di capitale netto. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell'attività Sociale. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I bilanci consuntivi e preventivi debbono restare affissi all'albo Sociale presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

ART. 22 - FONTI DELLE ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A) dalle quote sociali pagate dai Soci;*
- B) da eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi;*
- C) dall'attività finanziaria derivante dalla organizzazione di corsi per Soci e manifestazione sportive;*
- D) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione.*

ART.23 - BENI PATRIMONIALI

Il patrimonio Sociale è costituito:

- A) da impianti di proprietà dell'Associazione;*
- B) da trofei aggiudicati definitivamente in gare;*
- C) da attrezzature, materiali ed altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;*
- D) da eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva.*

ART.24 - DIVIETO DI CORRISPONDERE COMPENSI O ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a Soci o componenti di organi deliberativi e/o di controllo per le attività svolte all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario. I Soci così nominati avranno unicamente diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. Fa eccezione quanto previsto dall'art. 3 per i Soci onorari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 25 - COMPOSIZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri, di cui almeno sette proprietari, eletti tra i Soci aventi diritto di voto in Assemblea. Nel caso in cui uno o più consiglieri eletti non accettassero l'incarico o cessassero dall'incarico, entreranno e far parte del Consiglio Direttivo in loro vece il Socio o i Soci che, tra i non eletti, avevano riportato il maggior numero di voti in Assemblea fatto salvo il vincolo che i consiglieri Soci proprietari non siano mai inferiori a sette. Il numero dei consiglieri in carica non deve mai essere inferiore a cinque; se ciò si verificasse per qualsiasi motivo, deve essere convocata un'Assemblea Straordinaria per la nomina di un nuovo

*Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, che abbiano accettato l'incarico, sono tenuti a sollevare il Consiglio Direttivo uscente dagli impegni economici e dalle garanzie personali verso terzi assunti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese; si riunisce anche per convocazione del presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri o di un revisore dei conti e per quanto previsto dal successivo art. 32. Le riunioni, in casi di assenza o impedimento del presidente, sono presiedute dal vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza, dal consigliere delegato dalla **maggioranza dei presenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Tranne i casi in cui lo statuto preveda diversamente, le delibere sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti è decisivo il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il presidente il vicepresidente ed il segretario ed assegna ai suoi componenti altre singole mansioni, ancorché non espressamente previste dal presente articolo. Decade automaticamente dalla carica il consigliere che, nel corso di ciascun anno Sociale, risulti assente a più di sei riunioni, regolarmente convocate, del Consiglio Direttivo. I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito delle medesime Federazioni Sportive o discipline associate se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. I componenti il Consiglio Direttivo accettano di ricoprire i rispettivi incarichi a titolo esclusivamente gratuito.***

ART. 26 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- A) adottare tutti i provvedimenti, di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi. In particolare provvedere all'organizzazione di gare ed alla partecipazione alle stesse, alla realizzazione di ogni altra attività volta allo sviluppo dello sport, alla manutenzione e gestione degli impianti sportivi e della sede Sociale, nonché ad eventualmente operare per la ricostruzione degli stessi;*
- B) approntare i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci in sede Ordinaria;*
- C) emanare il regolamento interno, con le norme per l'esercizio dell'attività sportiva, per l'utilizzazione delle attrezzature, per la frequentazione del circolo e per quant'altro è stabilito dal presente statuto;*
- D) deliberare sulle richieste di ammissione a Socio e/o categorie diverse, con le procedure previste rispettivamente dall'art. 12 e dall'art. 9 dello statuto;*
- E) determinare eventuali corrispettivi per l'uso delle attrezzature sportive;*
- F) determinare l'ammontare della tassa d'ingresso, delle quote associative e di ogni altre quota o tassa;*
- G) nominare eventuali comitati tecnici, fissandone poteri e limiti e regolamentandone l'attività;*
- H) disporre la sospensione cautelare del Socio in casi di particolare gravità in attesa del giudizio del Collegio dei Probiviri;*

l) decidere in secondo grado sul ricorso del Socio avverso il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri.

ART. 27 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

Il presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con firma libera, per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di impedimenti o assenza del presidente lo sostituisce il vicepresidente con gli stessi poteri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 28 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci con diritto di voto e con un'anzianità d'appartenenza all'Associazione non inferiore a due anni e che negli ultimi 10 anni non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre membri. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione o di incompatibilità, i membri effettivi saranno sostituiti dai membri supplenti. Il Collegio nella sua prima riunione elegge il proprio presidente. Tutte le delibere sono prese a maggioranza.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica Sociale. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di giudicare sul comportamento dei Soci e nel conflitto tra Soci. I componenti il Collegio dei Probiviri accettano di ricoprire i rispettivi incarichi a titolo esclusivamente gratuito.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 29 - COMPOSIZIONE E COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo; eventuali dissensi motivati devono essere verbalizzati. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti; in mancanza degli stessi il Collegio dei Revisori può convocare, con delibera presa all'unanimità, l'Assemblea Straordinaria. Come previsto dall'art. 25, un revisore può convocare il Consiglio Direttivo. L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica Sociale. I componenti il Collegio dei Revisori accettano di ricoprire i rispettivi incarichi a titolo esclusivamente gratuito.

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 30 LE DIVERSE SANZIONI DISCIPLINARI CONSISTONO:

- A) nell'ammonizione;*
- B) nella censura;*
- C) nella sospensione anche cautelare;*
- D) nella radiazione.*

ART. 31 - NORME PROCEDURALI.

Il Collegio dei Probiviri avvia procedimento disciplinare nei confronti di un Socio allorché venga a conoscenza di un fatto costituente violazione delle norme generali dello statuto e del regolamento interno o su denuncia scritta di uno o più Soci o del Consiglio Direttivo, riservandosi la facoltà di applicare nei casi più gravi, per i quali sono previste le sanzioni di cui all'art. 30 punti c) e d), la sospensione cautelare del Socio nelle more del procedimento disciplinare. Al Socio inquisito viene inviata una lettera raccomandata con r.r. con la quale si comunica l'apertura del procedimento nei suoi confronti, gli si contesta l'addebito e lo si porta a conoscenza della data della riunione del Collegio dei Probiviri in cui il suo caso verrà discusso.

Tale riunione non potrà essere tenuta prima di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata r.r. per consentire al Socio di dedurre per iscritto le motivazioni a proprio discarico.

Il Socio ha altresì il diritto di essere sentito dal Collegio dei Probiviri nella riunione in cui si discute il suo caso. Il Collegio dei Probiviri al fine dell'accertamento della verità, può convocare qualsiasi Socio per raccogliere dichiarazioni ed ha facoltà di compiere gli altri atti istruttori che ritenga necessari. Avverso le delibere motivate del Collegio dei Probiviri, con le quali sia stato preso il provvedimento della sospensione per un tempo superiore ai trenta giorni o della radiazione, è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo con dichiarazione scritta da far pervenire al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione al Socio della decisione presa

nei suoi confronti. E' fatta salva la facoltà dell'interessato di impugnare il/i provvedimenti motivati di radiazione con ricorso all'autorità giudiziaria.

ART.32 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente del Collegio dei Probiviri per decidere insindacabilmente sul ricorso dei Soci previsto dall'articolo precedente. Il Consiglio Direttivo procede con le stesse modalità previste per il giudizio di prima istanza ed emette un provvedimento motivato. La delibera del Consiglio Direttivo non è suscettibile di ricorso ed è definitiva, salva la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di radiazione con ricorso all'autorità giudiziaria.

ART.33 - AMMONIZIONE

L'ammonizione viene comunicata al Socio cui è stata inflitta, dal presidente del Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata.

ART.34 - CENSURA

La censura viene comunicata al Socio cui è stata inflitta, dal presidente del Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata. Il provvedimento viene affisso all'albo Sociale per sette giorni.

ART.35 - SOSPENSIONE

La sospensione può essere disposta per un periodo di tempo non inferiore a sette giorni e non superiore ad un anno. La sospensione viene comunicata al Socio cui è stata inflitta, dal

presidente del Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata. Il provvedimento viene affisso all'albo Sociale per sette giorni.

ART.36 - RADIAZIONE

La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio nell'ipotesi di cui all'art. 15 lett. C dello statuto. Il provvedimento motivato viene comunicato al Socio cui è stato inflitto, dal presidente del Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata e il provvedimento senza indicazione dei motivi che lo hanno determinato viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Sociale per sette giorni, salva la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di radiazione con ricorso all'autorità giudiziaria.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 37 - NORMA GENERALE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 38 - ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre che nei casi di legge, l'Associazione si estingue a seguito di delibera della Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata. Nel caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio Sociale sarà destinato ad altra Associazione con finalità analoghe individuate dall'assemblea dei soci o in mancanza dall'autorità amministrativa e/o governativa.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.39 - MODALITA' DELL'ARBITRATO

I Soci si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria per le loro controversie - relative alla vita Sociale - con l'Associazione e con altri Soci; salvo nulla osta del Collegio dei Probiviri e comunque salva la facoltà di cui agli artt. 31, 32 e 36 del presente statuto. L'inosservanza di detto impegno può comportare la radiazione del Socio. Dette controversie saranno sottoposte al lodo di un arbitro designato dagli organismi competenti del CONI o in mancanza dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'associazione. È competenza del Collegio dei Probiviri, allorché richiesto per iscritto dalla parte o dalle parti che intendono sottoporre controversie ad arbitrato, stabilire la data e le modalità di svolgimento del lodo arbitrale.

Milano 2, Dicembre 2012

p. il Consiglio Direttivo

il Presidente
Gabriele Bacchini

